

**servizio
mensile**

**supplemento di
studi emigrazione**

SUSSIDI E DOCUMENTAZIONI

Il Centro Studi Emigrazione ritiene utile presentare ai suoi lettori una breve storia dei tentativi compiuti finora per realizzare questo obiettivo.

La carta sociale d'Europa

Il 18 ottobre 1961 a Palazzo Madama in Torino veniva solennemente firmata dai Governi membri del Consiglio la "Carta sociale europea" già approvata il 7 luglio dello stesso anno dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Detta Carta consta di una prima parte che afferma obiettivi politici e di altre quattro parti con complessivamente 34 articoli ed un allegato, che specificano i precisi obiettivi politici (parte seconda) e ne deducono i principali impegni (parte terza, quarta e quinta) nei confronti dei quali gli Stati firmatari (1) si sono sentiti diversamente obbligati.

Lo scopo della Carta Sociale Europea era quello di assicurare l' "esercizio effettivo dei diritti civili e politici e dei principi" quali scaturiscono dalla Convenzione per la Difesa dei Diritti (Roma, 4 novembre 1950) e dal Protocollo aggiuntivo (Parigi, 20 marzo 1952).

Efficace protezione del lavoratore migrante

Tra le diciannove specificazioni di diritti da difendere, la prima e l'ultima dichiarano rispettivamente:

- "Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnare la vita con una occupazione liberamente accettata;
- i lavoratori migranti cittadini di una delle Parti contraenti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione e all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte contraente".

Nonostante queste dichiarazioni solenni e generose, gli egoismi nazionali prevalgono ancora. Ora poi si va affermando sempre di più l'egemonia delle società multinazionali, le quali permettono a pochi individui di fare bello e brutto tempo in campo internazionale.

Ma vi è anche una debolezza intrinseca che riguarda gli stessi principi enunciati. Si nota, infatti, che il titolo fondamentale per avere assistenza e protezione non è la qualità-uomo, ma la qualità-cittadino di una delle Parti contraenti. Una specie di diritto positivo senza basi esplicite nel diritto naturale.

Chi è "lavoratore migrante"?

Si è costretti, perciò, a muoversi sempre in un'ottica di "raccomandazioni" sia pure autorevoli e di "enunciati" solenni ma abbastanza arbitrari.

Di rimbalzo anche la definizione di "migrante" diventa alquanto arbitraria complicando ancora di più il meccanismo giuridico e togliendo forza persuasiva a tutto il discorso.

(1) Austria- Cipro - Repubblica Federale di Germania - Francia - Italia - Norvegia- Svezia - Regno Unito.

Non ci si trova d'accordo sui seguenti punti:

- la definizione del termine "lavoratore migrante". Per alcuni paesi, in particolare per la Svizzera, bisognerebbe accettare la legislazione nazionale; non quindi una definizione valida per tutti i Paesi;
- l'estensione della Convenzione ai Paesi non membri del Consiglio d'Europa (ad esempio la Spagna, l'Algeria, la Jugoslavia).

Diversi tentativi precedenti

Possono venire considerati tentativi parziali di addivenire a una formulazione dello Statuto per i lavoratori migranti tutte quelle convenzioni o accordi internazionali o ristretti al Continente Europeo nei quali si è cercato di riconoscere nell'emigrato stesso un soggetto di diritti e di libertà.

Possiamo ricordare:

- la Convenzione n. 2 sulla Disoccupazione proposta dall'O.I.L. (Organizzazione Internazionale Lavoratori) a Washington il 29 ottobre 1919 ed entrata in vigore il 14 luglio 1921, ratificata da ben 46 Paesi. Essa stabilisce, tra l'altro, il principio della eguaglianza delle indennità di disoccupazione tra nazionali e stranieri appartenenti a uno degli Stati ratificatori;
- sempre in sede O.I.L. la Convenzione n. 19, entrata in vigore nel 1938, fissa i principi della cumulabilità dei periodi assicurativi compiuti nei vari Paesi di ratifica;
- il Trattato istitutivo della Comunità Europea (Roma, 25 marzo 1957) entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Nei suoi articoli 48 e 51 stabilisce la "libera circolazione dei lavoratori" all'interno della comunità;
- la proposta di Statuto del giovane lavoratore in Europa studiata dalla J.O.C. alla fine di luglio del 1964. Sono stati riuniti a Strasburgo oltre 2.000 delegati in rappresentanza di 28.000 sezioni locali; il risultato fu piuttosto scarso;
- la legge n. 300 del 20.5.1970, approvata dall'Italia sullo "Statuto dei diritti dei lavoratori"; vengono precisate varie norme sulla tutela della libertà, delle attività sindacali e sul collocamento;
- la proposta dei deputati comunisti francesi del 18.5.1973 per uno "Statuto dei lavoratori immigrati". La proposta è in seguito caduta;
- le risoluzioni 551 (allegato n. 17) del 26.9.1973 del Consiglio d'Europa; si invitano i Paesi di immigrazione a sviluppare una politica di integrazione tra immigrati e autoctoni.

Le Associazioni dei migranti all'azione

Benchè gli Stati moderni siano sorti come espressione della libera volontà popolare, essi hanno raggiunto tutti, più o meno, una "maturità" che li rende restii al cambiamento. Inoltre essi si sono dati, come ogni istituzione positiva, una personalità sostanzialmente autonoma e inclina a difendere se stessa da tutti i tentativi di strumentalizzazione, anche se questi tentativi vengono da coloro che si erano proposti di creare nello "Stato di diritto" uno "strumento giuridico" a servizio delle persone e della loro continua evoluzione verso la completa libertà.

Fra il tetto troppo alto dei pubblici poteri e la base troppo disgregata dei singoli migranti, esistono e si sviluppano oggi con un certo vigore le Associazioni dei migranti allo scopo di mediare efficacemente il dialogo tra base e vertice.

Anche le Associazioni stanno presentando le loro proposte per uno Statuto dei migranti. Qui intendiamo occuparci delle più note proposte di "statuto" divulgate in questi ultimi anni: quella della FILEF (1973) (Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie), quella dell'UNAIE (Unione nazionale associazioni degli immigrati e degli emigrati) e quella della CCIM (Commissione cattolica internazionale per le migrazioni).

Dobbiamo ricordare, però, che anche la Confederazione internazionale dei liberi sindacati (C.I.S.L.) ha fatto delle proposte su piano internazionale (Ginevra, 3-4 giugno 1974) come pure la Conferenza internazionale dei giuristi (Parigi, 25-27 gennaio 1974) (2).

Le proposte FILEF e UNAIE sono già state inoltrate al Parlamento Europeo, il quale nel marzo 1974 ha deciso di elaborare un'unica relazione per le due petizioni. Quanto alla proposta CCIM essa verrà studiata e perfezionata nel prossimo incontro che avrà luogo a Malta dal 9 al 13 giugno del corrente anno. Vi parteciperanno vari organismi cattolici europei, ivi compreso l'UCEI, con la collaborazione di esperti internazionali.

L'aggancio giuridico delle tre petizioni

Nella denuncia delle discriminazioni da eliminare le tre proposte di Statuto sono abbastanza d'accordo, ma le divergenze restano patentissime quando si passa alla formulazione di un diritto positivo e dei metodi per promuovere la libertà dei migranti.

Riservandoci di esprimere più avanti qualche parere in proposito, ci limitiamo qui a rilevare che l'aggancio giuridico, cioè il punto di partenza o diritto fondamentale su cui basare tutto il discorso, è diverso nelle tre proposte.

La proposta FILEF mette come base dei diritti da proclamare la Carta dei Diritti dell'Uomo, mentre l'UNAIE parte dal Trattato istitutivo della Comunità Europea e la CCIM inclina a porre come principio generale il comandamento divino dell'amore di Dio e del prossimo.

E' subito evidente che la proposta UNAIE, facendo perno sul diritto positivo valido su un territorio ristretto (l'Europa e neppure tutta intera), non può pretendere di gettare basi molto solide e profonde per i diritti dei migranti. Ha però il vantaggio di poter venire accettata in uno spazio di tempo più breve.

Quanto alle altre due proposte, quella FILEF, di ispirazione comunista, e quella CCIM, di ispirazione cristiana, cercano ambedue di raggiungere l'uomo reale e potenzialmente universale, ma sono destinate a incontrare seri ostacoli al momento in cui vorranno intavolare un dialogo con le istituzioni pubbliche, perchè queste hanno potuto affermarsi storicamente solo rinunciando a interessarsi esplicitamente e positivamente dello sviluppo della dimensione universalistica dell'uomo. "Cittadino" è meno di "uomo", quanto ad apertura e comprensione di valori reali.

(2) Vedere, per il primo documento, "Studi Emigrazione", n. 37, p. 122, e per il secondo "Studi Emigrazione", n. 34, p. 296.

Non bisogna illudersi: l'opposizione tra proprietà privata (gli Stati, in questo caso) e liberazione totale dell'uomo, come pure la problematica armonizzazione tra fede e istituzione, avrà modo di pesare anche sulla ricerca di consensi circa lo Statuto per i migranti.

Un intervento del Papa Paolo VI

Se l'uomo fosse davvero un valore assoluto nel senso più completo del termine, basterebbe rispettare la sua "dignità" ("dignitas est de absolutis", la dignità riguarda i valori assoluti, diceva S. Tommaso), senza porsi il problema di come renderla più vera e completa. Purtroppo le cose non stanno esattamente così. Certamente l'uomo non deve venire subordinato a valori o interessi infraumani, ma ciò non basta. Egli domanda in mille modi di crescere, di completarsi, di evolvere.

Non basta, perciò, riferirsi vagamente alla dignità umana, come fanno molti documenti, senza precisare che essa deve crescere per non degradarsi. Bisogna introdurre, dunque, un elemento dinamico nella pur generica definizione di dignità umana. Lo si può fare, per esempio, affermando che l'uomo ha diritto a promuovere la sua dignità, e che questo diritto è anteriore a tutte le leggi positive tanto nazionali quanto internazionali.

A questo patto noi possiamo disporre di un metro anteriore alle leggi per misurarne la fondatezza e la validità.

Ben a ragione perciò l'UCEI in una sua comunicazione alla Conferenza Nazionale di Emigrazione, svoltasi a Roma nello scorso Febbraio, proponeva che venisse definita la figura del migrante insistendo nel riconoscere che *egli è soggetto di diritti e di libertà*, indipendentemente dalle legislazioni nazionali (Cfr. CNE/CONF/39, 19 febbraio 1975).

Quanto all'azione pratica essa passa per la formazione di leaders e di gruppi fortemente spinti, anche se piccoli (Comunicazione UCEI, n. 38).

E' una affermazione che viene fatta quasi per riconoscere che esiste una certa opposizione di fondo tra i diritti essenziali del migrante (ridotto a definirsi quasi unicamente come uomo apolide) e i diritti del cittadino residente nel suo Paese di nascita, per cui è necessario scegliere le vie di mezzo, rappresentate in questo caso dai "corpi intermedi" quali sono le Associazioni.

La stessa via, ci pare, è stata scelta da Paolo VI, quando ricevendo i partecipanti al Congresso Europeo sulle migrazioni, promosso dalla Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo (15-18 ottobre 1973), affermava:

"Questo Statuto (quello dei lavoratori migranti), che potrebbe avere varianti nelle diverse nazioni, garantirebbe i diritti dei migranti al rispetto della loro personalità, alla sicurezza del lavoro, alla formazione professionale, alla vita familiare, alla scolarizzazione adeguata dei figli, alla previdenza sociale, alla libertà di espressione e di associazione".

Abbiamo sottolineato l'inciso "che potrebbe avere varianti nelle diverse nazioni" perchè ci è sembrato che questa plasticità dello Statuto servirebbe da una parte a farlo più facilmente accettare dai singoli Paesi interessati e rappresenterebbe, nel contempo, quella mediazione tra il diritto nazionale e i diritti della persona tout-court che corrisponde alle esigenze e alle aperture reali del momento storico.

Anche nella "Octogesima adveniens" (n. 17) Paolo VI aveva riconosciuto ai

movimenti migratori questa specie di ruolo mediatore tra il rigido nazionalismo e i diritti della persona umana:

"E' urgente che nei loro confronti si sappia superare un atteggiamento rigidamente nazionalistico, per creare uno statuto che riconosca un diritto all'emigrazione, favorisca la loro integrazione..."

Si tratta, in poche parole, di riaffermare che la legge suprema è sì il bene comune, ma non il bene comune a una categoria soltanto o a cittadini di una singola nazione soltanto; deve essere comune a tutti gli uomini, nessuno escluso, a meno che non siano alcuni di essi a escludersene volontariamente.

D O C U M E N T I

Affinchè i nostri lettori possano disporre di uno strumento di riflessione e di lavoro, riproduciamo qui di seguito lo "Statuto per i diritti dell'emigrante" elaborato dalla FILEF, e le "Proposte per uno statuto europeo del lavoratore migrante" curato dall'UNAIE.

Il Parlamento Europeo, al quale ambedue le proposte sono state inoltrate, ha promesso di tenerne conto per una sua controproposta da pubblicare entro il corrente anno 1975.

FILEF - PROPOSTA PER LO STATUTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'EMIGRANTE

Una politica dell'emigrante

La Federazione Italiana dei Lavoratori emigrati e Famiglie (FILEF) considerato che

- i processi emigratori interessano grandi masse e sono già undici milioni di emigranti nella sola Europa Occidentale, mentre gli emigrati italiani nel mondo superano i cinque milioni, e non è ammissibile che non esista una adeguata politica,
- l'emigrazione non è stata e non è libera scelta, ma dipende da processi abnormi di ineguale sviluppo, di impoverimento di vaste aree o di loro mancato sviluppo, dalle quali masse di lavoratori partono per cercare un posto di lavoro e un reddito che consenta il soddisfacimento di bisogni primari di vita,
- le caratteristiche tumultuose dell'esodo sono la conseguenza di processi di concentrazione produttiva e di congestione demografica i quali hanno aggravato le condizioni di vita, di lavoro e sociali di tutti i lavoratori, hanno causato crisi degli alloggi, della scuola, dei trasporti, aumenti di prezzi, con conseguenze più gravi per gli emigranti, sospinti in una condizione in complesso discriminatoria e di emarginazione,
- le strutture per il loro accoglimento non vengono allestite secondo le esigenze umane e sociali, e gli emigrati sono costretti a vivere in abitazioni malsane e di fortuna, in bidonvilles ed in baracche, od in cui sono vittime di discriminazioni e di strozzinaggi,

- l'avvenire delle giovani generazioni delle famiglie degli emigranti è pregiudicato dalle gravi lacune di sistemi scolastici e formativi che, limitandosi alla scuola primaria oppure trascurando la lingua e la cultura di origine degli immigrati, tendono a formare più che altro manovali, sempre esposti ai pericoli di disadattamento,
- l'emigrante è spesso privato dei diritti sociali, civili e politici sia nel proprio Paese, dove rischia di perdere il diritto inalienabile dell'elettorato attivo e passivo e alla partecipazione alla vita pubblica, sia nel Paese ospitante,
- la società che ha sostenuto le spese per formare i lavoratori emigranti non viene indennizzata, né particolari indennità sono concesse al singolo emigrante dal padronato e dal Paese di immigrazione,
- l'emigrante non è assistito nel corso del tempo tra la partenza e il rientro, e mancano norme e strumenti, accordi internazionali che ne facilitino l'inserimento,
- operano reclutatori privati, contro i quali non operano efficaci norme di legge,
- sussistono regolamenti di polizia che indebitamente vengono applicati ai rapporti di lavoro,
- non sono costituiti presso i Consolati dei paesi d'origine organismi attraverso i quali gli emigranti possano gestire i servizi assistenziali propri,
- permangono vecchi accordi e trattati di emigrazione, in base ai quali gli emigranti sono suddivisi in categorie con trattamenti differenziati - annuali, stagionali, frontalieri -, e il padronato opera una costante divisione dei lavoratori per dominare senza controlli il mercato del lavoro,
- i vuoti e le carenze del diritto, favoriscono l'opera del padronato, il quale divide i lavoratori in nazionali, comunitari, extra comunitari, e lasciano spazio per la pressione xenofoba, non efficacemente controbattuta, sul terreno politico come in quello del diritto,
- lo Statuto debba essere considerato il principio fondamentale di una politica dell'emigrazione, che lungi dal sanzionarne l'inevitabilità, rifiuti l'esodo - sul terreno economico, umano e sociale - e operi per rimuovere cause e conseguenze patologiche di decadenza e congestione,

Propone

le seguenti linee e contenuti di uno Statuto internazionale dei diritti dell'emigrante, diviso in tre parti:

- 1) i soggetti del diritto e i principi generali,
- 2) i diritti dell'emigrante,
- 3) i compiti e i doveri degli Stati che lo adottano.

I principi e le proposte per lo Statuto assumono un valore unitario per tutti i lavoratori, per conquistare condizioni di "parità nel progresso" generale, nel quadro dell'azione tendente a modificare le scelte politiche ed economiche che finora hanno operato.

Parte Prima - SOGGETTI DEI DIRITTI E PRINCIPI

I soggetti del diritto

Lo Statuto internazionale dei diritti dell'emigrante promuove e tutela la libertà, la dignità e i diritti di coloro che per mancanza o insufficienza di lavoro si sono trasferiti dai loro Paesi di origine in altri Paesi per la necessità di un guadagno che in patria non riescono a realizzare o realizzano in misura inadeguata al soddisfacimento delle primarie esigenze.

I principi della Dichiarazione universale

Lo Statuto internazionale dei diritti dell'emigrante si richiama ai seguenti dettati della Dichiarazione universale:

- i diritti dell'uomo devono essere protetti da norme giuridiche (preambolo),
- i diritti e le libertà spettano a tutti, senza distinzioni, determinate per ragioni di razza, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale (articolo 2),
- ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica (articolo 6),
- tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela di legge (articolo 7),
- ogni individuo ha diritto a tribunali equi e imparziali al fine di determinare i suoi diritti e doveri (articolo 10),
- nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, e ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze e lesioni (articolo 12),
- ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza (articolo 13), di lasciare qualsiasi paese incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese (articolo 13/2),
- ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione (articolo 19), di riunione e di associazione pacifica (articolo 20), alla sicurezza sociale e al libero sviluppo della sua personalità (articolo 22),
- ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro, senza discriminazione (articolo 23),
- il limite ai diritti e alle libertà è dato dal rispetto dei diritti e dalle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze di una società democratica (articolo 29).

Parte Seconda - I DIRITTI DELL'EMIGRANTE

Libera circolazione

Diritto fondamentale per il lavoratore emigrante e per la sua famiglia è la libera circolazione, che deve essere garantita senza restrizioni a tutti gli emigranti, compresi gli stagionali e i frontalieri.

Servizi di primo accoglimento

Nella società di arrivo l'emigrante accede ai servizi pubblici di primo accoglimento, ai quali ha diritto in base alla configurazione del suo status giuridico.

I servizi pubblici di primo accoglimento prevedono l'assistenza iniziale per l'emigrante e per i familiari, l'informazione sulle possibilità di occupazione, la pre-formazione professionale e il collocamento, l'assistenza sanitaria e ospedaliera, la sistemazione abitativa, l'impiego del tempo libero, le attrezzature culturali.

L'emigrante ha il diritto di essere rappresentato nei servizi di primo accoglimento dai sindacati e dalle associazioni di tutela.

Assunzione al lavoro

L'emigrante ha il diritto di iscriversi presso gli uffici pubblici di collocamento e di essere avviato al lavoro in condizioni di parità con il lavoratore del paese ospite.

La legge proibisce l'ingaggio e il reclutamento esercitati da privati, nonché da delegati dell'imprenditore.

All'atto dell'avvio al lavoro è riconosciuto il diritto alla esatta informazione sulla qualifica professionale, sulla durata del lavoro, sul trattamento economico. Il trattamento dell'emigrante non può essere peggiore di quello stabilito dai contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati, né di quello prescritto dalle leggi sociali.

L'emigrante, secondo la propria qualifica e capacità, ha diritto di accedere a tutti gli impieghi che risultano vacanti, senza discriminazione per nazionalità, sesso, origine.

E' riconosciuta la qualifica ottenuta nel paese di origine. Sono altresì riconosciuti: tutti i diplomi ottenuti prima o dopo l'espatrio.

Formazione professionale

La formazione professionale, il riadattamento e la promozione sociale sono un diritto dell'emigrante, il cui esercizio è reso possibile dallo Stato ospitante attraverso corsi di lingua, di formazione professionale, di riqualificazione nel caso di disoccupazione tecnologica, e altre congrue iniziative.

L'emigrante è retribuito dall'imprenditore per le ore di partecipazione ai corsi formativi.

Divieto del lavoro minorile

Il lavoro minorile e lo sfruttamento di coloro che non hanno raggiunto l'età stabilita per accedere ad una occupazione, sono proibiti, senza distinzione tra emigrante e cittadino del paese ospite.

La legge stabilisce le penalità a carico di coloro che sfruttano il lavoro dei minori.

Parità tra uomini e donne

Tutte le norme dello Statuto si applicano, a parità di condizioni, indistintamente agli uomini e alle donne. La legge tutela la donna e proibisce i lavori che le sono particolarmente nocivi.

Luoghi di lavoro

L'emigrante, parte integrante della classe operaia, ha diritto a partecipare alla vita sindacale; a concorrere a tutte le cariche aziendali, di categoria e di carattere generale.

L'emigrante partecipa, insieme con i lavoratori del paese ospitante, alla contrattazione collettiva, gode dell'elettorato attivo e passivo negli organismi di rappresentanza del personale dell'azienda, di sicurezza sociale, di gestione delle mense e di altri organismi aziendali, compresa la gestione degli alloggi allestiti dalle imprese.

Libertà di opinione

L'emigrante, a parità di condizioni con il lavoratore del Paese ospitante, e senza distinzione di carattere politico, sindacale o religioso, ha diritto, nei luoghi di lavoro dove presta la sua opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto delle norme dello Statuto.

Le guardie giurate o il personale dirigente della impresa non possono contestare azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

Accertamenti sanitari

Sono vietate le visite mediche alla frontiera. Qualora nel Paese ospitante sia obbligatoria la visita medica all'entrata, altrettanto deve essere garantito all'atto del rientro al paese d'origine. In ogni caso, l'emigrante ha il diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. Le malattie contratte in conseguenza dell'attività lavorativa sono riconosciute come malattie professionali, e danno diritto all'indennità che è fissata dalla legge.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto per mezzo dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali.

Indagini sulle opinioni

Il datore di lavoro non può, ai fini dell'assunzione né durante il rapporto di lavoro, effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore emigrante, nonchè su fatti non rilevanti rispetto all'attitudine professionale.

La legge dichiara la nullità di qualsiasi atto tendente a subordinare la occupazione all'adesione o meno a un'associazione, vieta qualsiasi altra discriminazione determinata da motivi di appartenenza a un sindacato o di attività sindacale; vieta altresì atti o patti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

Diritto di sciopero

All'emigrante, a parità con tutti gli altri lavoratori è garantito il diritto di sciopero come ogni altra azione sindacale di cui essi dispongono per pervenire al riconoscimento dei propri diritti.

Salute e integrità fisica

L'emigrante, come ogni altro lavoratore, mediante proprie rappresentanze democratiche, ha diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica.

Giusta causa dei licenziamenti

La legge vieta il licenziamento per motivi politici, religiosi o sindacali. Nei casi di licenziamento, la giusta causa viene portata a conoscenza degli organismi di fabbrica e sindacali, che ne valutano la fondatezza. Sono disposte dalla legge le norme di protezione del lavoratore licenziato per giusta causa.

Viaggi nei paesi d'origine

Una licenza per viaggio, senza rottura del rapporto di lavoro è senza per-

dita dei vantaggi acquisiti, è accordata all'emigrante che si reca nel proprio paese per ferie, o per comprovati motivi familiari, o per esercitarvi i diritti civili e politici.

Abitazioni

L'emigrante gode di tutti i diritti accordati ai cittadini del Paese ospitante per quanto riguarda l'abitazione compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio.

Egli ha facoltà di iscriversi, allo stesso titolo dei cittadini del paese ospitante, negli elenchi dei richiedenti alloggio, e gode dei vantaggi e precedenza che ne derivano.

La famiglia dell'emigrante, rimasta nel paese di provenienza, è considerata, al fine dell'accesso all'alloggio, come residente nella regione ospitante, nei limiti in cui analoga presunzione valga per tutti gli altri cittadini.

Restrizioni e condizioni vessatorie non possono essere apposte da motivi di nazionalità, razza lingua, appartenenza politica o religiosa, nonchè per cause relative al numero dei componenti della famiglia.

L'emigrante, in parità con i cittadini del paese ospite, ha diritto alle indennità di alloggio previste dalla legge qualora egli non possa-usufruire dell'edilizia pubblica e debba sostenere costi di affitto sproporzionati alle entrate familiari.

Gli alloggi allestiti dalle imprese, o da enti pubblici con fondi delle imprese e dello Stato, devono rispondere ai requisiti di igiene e di abitabilità stabiliti dalla legge e dagli accordi sindacali, nonchè ai requisiti di natura ecologica previsti nelle località ove essi sorgono, e non possono essere soggetti a regimi di polizia patronale e ad altre restrizioni e limitazioni della libertà e dignità relative al domicilio dei cittadini.

Gli edifici allestiti dalle imprese sono dotati di impianti sociali e culturali, gestiti dai lavoratori.

In nessun caso il licenziamento può comportare la cessazione immediata della locazione dell'alloggio fornito dall'impresa.

Negli alloggi allestiti dall'impresa è garantito il libero accesso delle persone, nonchè della stampa politica e sindacale.

Famiglia

Hanno diritto di stabilirsi con l'emigrante, qualunque sia la loro cittadinanza: a) il coniuge e i loro discendenti minori di anni 21 o a carico; b) gli ascendenti dell'emigrante e del suo coniuge che siano a suo carico.

L'emigrante ha il diritto di rimanere, anche con il suo nucleo familiare, nel paese ospitante, ancorchè sia cessato il rapporto di lavoro e di soggiornare in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per tutti i cittadini.

Previdenza e assistenza

Premesso che le prestazioni di sicurezza sociale sono parte rilevante del salario differito, al lavoratore emigrante e ai suoi familiari è garantita la parità di diritto con i lavoratori del paese ospitante, senza alcuna limitazione per tutte le prestazioni sociali previste nella legislazione dei singoli paesi, per i regimi di sicurezza sociale, generali e speciali, contributivi e non contributivi. E' garantito il pieno godimento dei diritti acquisiti in caso di rientro al paese di origine, o in altro paese. Analoga garanzia è assicurata ai familiari che restano nei paesi di origine, o siano comunque residenti in un paese diverso da quello

in cui è occupato il capofamiglia. In materia di pensioni è garantita la trasferibilità dei periodi di assicurazione compiuti nel paese ospitante.

Le associazioni degli emigranti e i sindacati partecipano a tutte le fasi in cui si stipulano gli accordi sociali.

Educazione e cultura

I figli dell'emigrante, che sia o sia stato occupato sul territorio del paese ospitante, se vi risiedono, sono ammessi a frequentare le scuole, di ogni ordine e grado, i corsi di insegnamento generale di apprendistato e di formazione professionale, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale paese.

Ai figli degli emigranti è garantita la formazione nella lingua e nella cultura del proprio paese.

Sono riconosciuti in tutti i Paesi che adottano lo Statuto i titoli di studio conseguito in uno qualsiasi di essi.

Gli Stati di origine e ospitanti concordano le forme più idonee per evitare che coloro che si trasferiscono da un paese all'altro interrompano o ritardino i corsi di studio, dalla scuola primaria all'insegnamento universitario, e dispongono altresì l'accoglimento negli asili nido dei bambini in età prescolastica.

L'emigrante ha il diritto di partecipare, secondo gli accordi, alla gestione di iniziative scolastiche e di formazione professionale.

Diritti civili e politici

L'emigrante, in nessun caso può essere privato della cittadinanza del proprio paese, salvo quanto è stabilito per coloro che si avvalgono del diritto di accedere alla cittadinanza del Paese ospite.

E' riconosciuto il diritto ad accedere alla cittadinanza del Paese ospite.

In nessun caso l'emigrante può essere posto nella condizione di apolide, o ad essa parificato.

L'emigrante, a parità con i cittadini del paese ospite è sottoposto all'ordinamento giuridico generale. Sono esclusi i regolamenti speciali e di polizia.

Se non acquista la cittadinanza del paese ospite, l'emigrante non può essere soggetto a servizio militare obbligatorio, né ai servizi civili obbligatori in sostituzione del servizio militare, né al pagamento di tasse sostitutive dei predetti servizi.

Partecipazione agli enti di diritto pubblico nel paese ospitante

L'emigrante non può essere privato del diritto di esercitare pubbliche funzioni e di partecipare alla gestione di enti ed organismi pubblici, compresi i Comuni, e dal relativo elettorato attivo e passivo.

Norme legislative di singoli Stati, possono accordare diritti più ampi, compresa la partecipazione alle elezioni politiche, o, nell'ambito della Comunità Economica Europea, all'elezione e all'eleggibilità, a suffragio universale e diretto, nel Parlamento europeo e nelle altre istituzioni comunitarie.

Diritti politici nel paese d'origine

L'emigrante ha l'eleggibilità attiva e passiva rispetto alle pubbliche assemblee - Comuni, Regioni, Parlamento - e agli organismi democratici specifici: i consigli nazionali dell'emigrazione, le consulte regionali.

Egli ha il diritto di accesso a tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione.

La legge rimuove tutte le norme limitative di tali diritti.

L'emigrante che sia stato cancellato dal registro di popolazione stabile del Comune di origine resta iscritto nelle liste elettorali del Comune stesso.

Ai cittadini residenti all'estero che si recano in patria per l'esercizio del diritto di voto sono concesse agevolazioni di viaggio, a carico dello Stato di origine, dal posto di lavoro al luogo in cui viene esercitato il diritto. Gli accordi internazionali prevedono tutte le altre facilitazioni connesse con l'elettorato attivo e passivo, compresi i permessi da parte di ditte, enti ed amministrazioni presso cui l'emigrante presta la sua opera.

L'emigrante ha il diritto di partecipare agli organismi istituiti per legge presso i Consolati del proprio paese aventi lo scopo di gestire i servizi assistenziali specificamente predisposti a suo favore.

Rimesse e imposte

L'emigrante ha il diritto inalienabile di trasferire nel proprio paese le somme che sono frutto della sua attività e dei suoi risparmi.

Gli accordi internazionali, permanenti ovvero periodici, tutelano le rimesse dalle speculazioni finanziarie.

I frontalieri non possono essere soggetti al pagamento di imposte nel paese in cui esercitano una mansione lavorativa.

L'emigrante non può essere soggetto a particolari imposizioni fiscali, non previste per i cittadini del paese ospitante.

Tempo libero

L'emigrante, in parità con tutti gli altri lavoratori ha il diritto al riposo e al tempo libero, nonché a limitazioni della durata del lavoro, contratte con i sindacati e a congedi periodici pagati.

Parte Terza - I COMPITI E I DOVERI DEGLI STATI

Dovere e reinserimento

E' dovere di ogni Stato promuovere una politica capace di garantire a tutti i cittadini il diritto al lavoro, di prestare assistenza e tutela all'emigrante, di favorirne il reinserimento nella vita sociale del proprio paese, con leggi e norme nazionali, regionali, comunali.

Parità nel progresso e dovere di assicurare la partecipazione alla stipulazione degli accordi

Il lavoratore emigrante non può essere considerato come mera forza di lavoro o semplice entità produttiva, ma come cittadino che gode dei diritti universalmente acquisiti.

La parità di trattamento, nel progresso, è compito e dovere degli Stati, i quali riconoscono il diritto dell'emigrante a partecipare a tutte le trattative che li concernono.

Sono abrogate, a norma del presente Statuto e con leggi nazionali, tutte le disposizioni che ne sono in contrasto, nel quadro dell'armonizzazione della legislazione sociale.

Gli Stati garantiscono all'emigrante e al frontaliere la parità completa

delle condizioni, compresa la parità nella remunerazione della forza lavoro, nelle sue componenti le spese di formazione, il salario, i contributi per l'assistenza e la previdenza sociale - in modo da eliminare situazioni di superprofitto e di concorrenza, nonché manovre di divisione dei lavoratori e della società e di speculazioni sul mercato del lavoro.

Fondo di reintegrazione

Ogni Paese, che per le esigenze della propria economia e del proprio sviluppo impiega lavoratori provenienti da altri Paesi, istituisce un fondo speciale, alimentato con erogazioni statali o attraverso contributi corrisposti dagli imprenditori, con il fine di indennizzare il Paese di origine per le spese da esso sostenute nella loro formazione fino al momento dell'espatrio.

L'entità delle somme che affluiscono al fondo sono determinate sulla base dell'ammontare dei salari percepiti dai lavoratori emigranti.

Ogni Stato firmatario si impegna di attuare, con proprie leggi interne, i principi dello Statuto dando loro pratica attuazione.

*Assemblea europea dell'emigrazione italiana
Bruxelles, 25 marzo 1973*

.....

Allegato alla petizione n. 1/74

UNAIE - PROPOSTE PER UNO STATUTO EUROPEO DEL LAVORATORE MIGRANTE

1. L'Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati ed Emigrati, fedele interprete delle sollecitazioni e delle richieste avanzate dalle migliaia di propri rappresentanti emigrati nei Paesi della Comunità europea, ritiene sia questo il momento di affrontare in termini concreti il problema dell'adeguamento del diritto positivo, nei vari ambiti nazionali e in quelli internazionali, al diritto naturale degli emigrati individuando le migliori e più corrette soluzioni atte ad evitare le presenti insufficienze, disfunzioni, lacune, disarmonie che inevitabilmente si ritorcono a danno del più debole: l'emigrato.

Non vogliamo ignorare che nell'ambito della Comunità Economica Europea e degli Stati ad essa aderenti molti passi avanti sono stati fatti sul piano del diritto in favore degli immigrati. Ma sappiamo anche che non basta affermare l'esistenza di un determinato diritto - riguardi esso la sfera della vita lavorativa o di quella civile, occorre anche dire con quali strumenti legislativi o tecnici è possibile al singolo realizzarlo e quali garanzie ha di potersi tutelare.

Nonostante l'accertata volontà politica dei vertici della CEE e del Parlamento europeo, infatti, gli emigrati si trovano ancora di fronte ad una disciplina tutt'altro che concreta, organica, operativa, perchè gli accordi, le raccomandazioni, le disposizioni sono parziali, qualche volta contraddittori, inadeguati nei dispositivi operativi e di controllo.

Occorre, quindi, in un concerto di nazioni che vogliano realizzare un compiuto sistema di integrazione politica ed economica, dare una giusta collocazione alla po-

sizione ed ai diritti degli emigrati: una collocazione che, rispondendo alle precise norme dei trattati istitutivi della Comunità europea, segni in modo inequivocabile l'unanime volontà di risolvere gli annosi problemi di uomini che non a torto possono ben definirsi i "primi cittadini d'Europa".

2. I fondamenti dello Statuto.

L'esigenza di un'organica tutela dei diritti dei lavoratori che si spostano dal proprio paese per prestare la loro opera in un altro che ne necessita per la propria economia e il proprio benessere, è stata più volte richiamata in risoluzioni di consessi internazionali, a partire dall'organizzazione delle Nazioni Unite, nel quadro dei diritti fondamentali della persona umana: diritto all'uguaglianza senza discriminazioni, diritto al lavoro, diritto alla sicurezza; diritti che tendono a divenire oggetto di tutela giuridica internazionale.

Il principio della "salvaguardia dei fondamentali diritti economici, sociali, civili e politici dell'emigrato in quanto cittadino che porta il proprio lavoro in un paese straniero" è stato solennemente affermato nella 51a Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Gli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunità europea stabiliscono esplicitamente l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, il diritto di spostarsi liberamente all'interno della Comunità e di dimorare in uno qualunque degli Stati membri, rimanendovi dopo aver occupato un impiego.

Su questi fondamenti giuridici - e ne ricordiamo solo alcuni essenziali all'economia della nostra tesi, tralasciando altri elementi giuridici e dottrinali, pur di notevole interesse - si innestano ovviamente quelli sociali e politici.

Lo stesso obiettivo dell'integrazione europea si identifica nella progressiva organizzazione su un piano più vasto di interessi, aspirazioni, risorse e poteri sovranazionali al fine di costituire una sintesi politico-economica più capace di soddisfare le esigenze che i sistemi classici più limitati si sono rivelati incapaci di soddisfare.

Queste considerazioni portano, senza dubbio a definire - attraverso norme da tutti accettate, e quindi valide "erga omnes" precise ed inequivocabili dello "Statuto europeo del Lavoratore migrante" - un ruolo ben preciso all'emigrazione nel processo di integrazione europea la cui essenza, tra l'altro, è stata finora, non sempre a torto, giudicata sostanzialmente economicistica, tecnocratica, efficientistica, poco attenta ai grandi temi popolari e sociali.

3. Dichiarazione preliminare

Ricerare la salvaguardia dei diritti dei migranti non deve tuttavia intendersi come acquiescenza all'esistenza di un fenomeno che va invece visto in tutta la sua pernicioso pericolosità non solo per le aree che ne sono colpite, ma per l'intero sviluppo armonico della Comunità.

Questa osservazione trova, del resto, fondamento e conforto negli stessi trattati comunitari e nelle recenti decisioni attinenti le modifiche strutturali e l'impiego del "Fondo sociale europeo". Ma oltretutto sotto il profilo della solidarietà europea, gli interessi comunitari generali indicano anche sotto quello economico che i "termini nuovi" del problema delle aree depresse e sottosviluppate della Comunità vanno ricercati nella individuazione, in un quadro di riferimento internazionale, e nel potenziamento delle specifiche "attitudini" di ogni area o regione (cioè di ogni problema di politica regionale) in funzione del ruolo che ciascuna di esse dovrà assumere nelle prospettive di sviluppo dell'intera Comunità. Ora, non vi può essere equivoco, l'uropeizzazione dell'impegno per la crescita di queste zone non può non passare attraverso un nuovo indirizzo globale di piena occupazione che freni e riduca a dimensioni fisiologicamente accettabili l'esodo migratorio, rivitalizzi queste aree riportandovi le energie più giovani e volenterose evase dalla disoccupazione e dalla miseria, dia un senso logico alla norma della "libera circolazione" consenten-

do la trasformazione della fuga disperata in "libera e cosciente scelta" del lavoratore.

4. I soggetti del diritto

Tra le cause che concorrono ad aumentare la "mobilità" dell'emigrazione - e quindi a sminuire in termini generali il profitto sia per il singolo che per la collettività - vi è certamente il tipo di emigrazione "individuale" diffuso nei paesi europei, a differenza del tipo di emigrazione "familiare" caratteristica degli spostamenti transoceanici.

Non è l'occasione questa per una disamina dei motivi che danno luogo a questa diversificazione; motivi peraltro ben noti agli studiosi ed agli esperti di questo fenomeno.

Va peraltro ribadita l'esigenza pratica, oltrech  morale e sociale, di porre in essere tutte le possibilit  perch  sia possibile passare dalla emigrazione del singolo (causa di condizioni di solitudine, di disadattamento, di insofferenza, di tensioni psichiche e di instabilit ) all'emigrazione del nucleo familiare. Naturalmente il diritto - dovere di provvedere alla propria famiglia - deve essere riconosciuto al lavoratore anche quando egli si trasferisce solo ed il nucleo familiare resta al paese d'origine.

Va inoltre sottolineata la necessit  che la tutela giuridica, civile e sindacale si allarghi nell'ambito del lavoro dipendente a quello del lavoro autonomo e delle libere professioni.

Riassumendo una casistica esemplificativa dei soggetti dei diritti derivanti dall'applicazione dello "Statuto Europeo del lavoratore migrante" dovrebbe comprendere:

- a) i lavoratori dipendenti da imprese industriali, aziende agricole, attivit  commerciali e servizi occupati in uno Stato diverso da quello di origine;
- b) i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e coloro che si recano in uno Stato diverso da quello di origine per esercitarvi un mestiere, un'attivit  a carattere individuale o familiare, una libera professione;
- c) i lavoratori stagionali e frontalieri;
- d) i componenti dei loro nuclei familiari siano essi residenti presso il congiunto emigrato o siano rimasti nel paese di origine.

Tale impostazione sar  perch  monca od ininfluyente - o lo sar  solo relativamente - se non sar  accompagnata o completata da chiare norme che pongano i soggetti dei diritti nella capacit  di esercitarli, indicando anche i mezzi e gli strumenti (commissioni CEE di controllo, commissioni di arbitrato con ampi poteri ecc.) attraverso i quali essi possono provvedere alla tutela dei propri interessi.

5. I diritti dei lavoratori

La problematica attinente ai rapporti di lavoro in sede internazionale   vasta e complessa, non sempre riconducibile a schemi generali ed unitari. L'UNAIE ha tuttavia cercato, sulla base della propria esperienza di diuturna presenza tra gli emigrati, di inquadrare in un contesto di proposte che dovrebbero formare la base dello Statuto le principali questioni.

- Libera circolazione dei lavoratori: una idonea politica di assistenza all'emigrazione deve essere in grado di favorire un ordinato deflusso dei lavoratori verso le reali possibilit  occupazionali evitando un girovagare incontrollato e dannoso al singolo ed alla collettivit .

A tal fine   necessario disporre l'adeguamento delle istituzioni comunitarie e nazionali che regolano il mercato del lavoro per trasformare i servizi di collocamento della manodopera in servizi attivi, capaci di facilitare il corretto incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro, fornendo aggiornate indicazioni sull'evolu-

zione e sulle prospettive dei mercati del lavoro nazionali, sui contratti e le condizioni di lavoro, di vita, di ambiente, sulle prevedibili difficoltà che incontreranno gli emigrati e le loro famiglie.

- Reclutamento e assunzione: se in tutti i paesi della Comunità europea i salari ed. in genere le condizioni di lavoro sono regolamentati da contratti generali di categoria che non possono, ovviamente, fare distinzione di nazionalità, non poche sono, tuttavia, le infrazioni più o meno legali al principio della "parità di trattamento" tra i lavoratori degli Stati membri ed i nativi, quali, ad esempio, le assunzioni con livelli salariali inferiori alla norma tramite sub-appalti, l'assegnazione dei lavori più pericolosi, il mancato o ritardato riconoscimento delle qualifiche professionali, la preferenza accordata ai lavoratori provenienti da paesi non comunitari ai danni dei lavoratori italiani.

Occorre, pertanto, non solo limitarsi a vietare questi tipi di sfruttamento dei lavoratori ma, in positivo, prevedere degli strumenti di vigilanza attiva e costante in grado di imporre con la necessaria tempestività l'osservanza delle disposizioni e delle norme comunitarie.

- Formazione professionale: la sempre più compiuta e costosa formazione dei lavoratori richiesta dallo sviluppo tecnologico suscita peculiari problemi che, per la loro stessa natura e per la destinazione ultima di forti contingenti di manodopera, travagliano l'ambito nazionale.

Non sono mancati, anche in questo settore interventi comunitari o dei singoli Stati: ma la loro frammentarietà e discontinuità non ha consentito di raggiungere alcuno scopo.

E' necessario, dunque, nello statuire il diritto del lavoratore ad una formazione professionale che gli consenta di inserirsi dignitosamente nella società tecnologica, stabilire anche le sedi e gli strumenti che operino un rinnovamento in chiave comunitaria dei contenuti, dei mezzi e dei metodi dell'azione formativa da svolgersi - con il sostegno di tutta la Comunità - nei paesi di origine o in quelli ove il lavoratore si trasferisce.

Va, inoltre, sancito il principio che la scuola professionale deve considerarsi alla stregua di un'attività lavorativa e come tale retribuita con un adeguato pre-salario completato dalle regolari assicurazioni mutualistiche e previdenziali.

- Sicurezza sociale: il sempre crescente tasso di rotazione del personale migrante impone uno sforzo assiduo per assicurare maggiore organicità ed omogeneità ed una più elevata fluidità nei sistemi e nelle prestazioni della sicurezza sociale:
 - a) sancendo il diritto del lavoratore alla totalizzazione integrale dei periodi e del cumulo delle prestazioni ed a conseguire il massimo di unitarietà in materia di contributi e di liquidazioni;
 - b) estendendo il diritto alle prestazioni della sicurezza sociale a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, agli stagionali ed ai frontalieri, ai loro familiari residenti presso il titolare diretto o rimasti nei paesi d'origine;
 - c) istituendo un "libretto assicurativo o di lavoro comunitario" esibendo il quale il lavoratore avrebbe diritto a tutte le prestazioni per sé ed i propri familiari in qualsiasi Stato membro si trovi;
 - d) accogliendo il principio del recepimento automatico delle decisioni di un istituto previdenziale da parte degli altri in materia di pensionamento e di invalidità per infortunio o malattia professionale o comunque il principio dell'esame dei ricorsi in questa materia da parte delle commissioni medico-legali o degli organi giudiziari del paese nel quale si trova il lavoratore nel momento nel quale avanza il ricorso;
 - e) creando degli "istituti europei di conguaglio" che assicurino al lavoratore la

liquidazione diretta ed immediata degli eventi relativi ad infortuni, malattie professionali, pensionamento, provvedendo "a posteriori" alle necessarie contabilizzazioni e compensazioni tra gli istituti previdenziali dei vari paesi.

6. I diritti dell'uomo

Il problema umano degli emigrati è stato evidenziato dagli organismi europei che hanno raccomandato l'estensione della tutela dai settori specifici del lavoro e della sicurezza sociale anche ad alcuni aspetti particolari del diritto dell'uomo: il diritto a vivere con la propria famiglia e quello di assicurare un avvenire sereno ai propri figli.

Ne discendono alcune considerazioni pratiche che non possono non trovare una spinta verso la realizzazione di una solenne loro riaffermazione nello "statuto" del lavoratore migrante.

- Gli alloggi: il cardine della trasformazione dell'emigrazione da precario spostamento del singolo, a produttivo trasferimento del nucleo familiare è quello di assicurargli un alloggio idoneo ed adeguato alle esigenze familiari, facendo corrispondere, anche in questo caso, lo stato di fatto al diritto giuridico sancito dai trattati comunitari.
Anche in questo caso però occorre non solo stabilire in positivo che il lavoratore immigrato ha diritto a concorrere, alla pari dei nativi, alla assegnazione delle case per i lavoratori e di ottenere tutte le agevolazioni delle quali godono gli stessi, ma anche stimolare gli Stati aderenti alla formulazione di più vasti piani di edilizia popolare, riservando in essi una quota parte degli alloggi agli immigrati e prevedere l'istituzione di idonei strumenti di controllo e di repressione di tutti gli abusi e discriminazioni che in questo settore si verificano.
- La scuola: è un altro di quegli argomenti che hanno sempre vivamente preoccupato per le conseguenze negative che lo spostamento delle famiglie ha sulla scolarità dei ragazzi e sul loro adempimento degli obblighi scolastici.
Partendo da queste considerazioni appare necessario sancire il principio del diritto dei ragazzi a frequentare le scuole di ogni ordine e grado del paese di immigrazione in relazione al livello raggiunto nel paese d'origine, rispettando, nel contempo, il loro diritto a mantenere ed accrescere il patrimonio culturale originario. A tale scopo si dovrebbe statuire il principio dell'armonizzazione dei programmi scolastici su scala europea, dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e della preparazione particolare del personale docente anche attraverso interscambi culturali nelle scuole ove la presenza dei ragazzi italiani è notevole, l'estensione agli scolari e studenti immigrati delle borse di studio e delle agevolazioni concesse ai nativi, il riconoscimento reciproco automatico immediato dei titoli di studio e di frequenza scolastica.

7. I diritti civili

L'inserimento del lavoratore immigrato nella nuova realtà ambientale sarà tanto più rapido, e di conseguenza tanto più produttivo in quanto egli si sentirà partecipe della vita della nuova società e non costretto a restarne ai margini, turbato ed insicuro per la sua solitudine e per la precarietà delle sue condizioni.

- Le associazioni degli emigrati: un notevole ruolo in questa direzione possono svolgere le associazioni degli emigrati che sviluppando una notevole attività assistenziale, culturale, sociale, ricreativa, rinsaldano i vincoli di solidarietà tra questi lavoratori e li avviano a compiere i passi necessari verso una vita di collettività che certamente facilita il cammino verso rapporti più aperti e collaborativi con le altre componenti della società nella quale vivono.
Mentre va quindi sancito il diritto degli emigrati ad associarsi liberamente, nel rispetto delle leggi locali vigenti in materia di associazionismo popolare, va anche promosso l'intervento della Comunità e dei singoli Stati membri per aiutare lo sviluppo delle sane manifestazioni organizzative ed associative degli emigrati.
- La partecipazione alle attività civiche e sindacali: sotto questo profilo dell'eli-

minazione dell'emarginazione dell'immigrato è necessario anche rafforzare le iniziative atte a stabilire aperture e contatti con la popolazione e con i lavoratori locali associando, come già avviene in qualche città, gli stessi lavoratori immigrati alle decisioni civiche e sindacali che hanno riflesso sulla loro vita e facendoli partecipare alla ricerca delle soluzioni dei problemi connessi alla loro presenza nei paesi ospiti ed ai bisogni che ne nascono.

In particolare lo "statuto" dovrebbe codificare il diritto degli immigrati:

- a) a partecipare, attraverso consigli comunali consultivi da loro eletti, all'attività decisionale delle amministrazioni comunali nel cui ambito risiedono;
 - b) a partecipare, con pieno diritto di eleggibilità a tutte le cariche, ed alla vita delle organizzazioni sindacali - locali e degli organismi o consigli aziendali rappresentativi delle maestranze.
- I rapporti con il paese d'origine: un'altra delle caratteristiche essenziali che contraddistinguono l'emigrazione italiana nei paesi europei è quella del mantenimento dei legami giuridici, non solo di fatto od effettivi, con il paese d'origine. L'affermazione che l'emigrazione non può essere motivo di alcuna modificazione di questi rapporti appare senz'altro superflua.

Tuttavia essa presuppone alcuni corollari che non si possono ignorare e precisamente:

- a) che gli immigrati non debbono essere soggetti ad alcuna restrizione o discriminazione a causa della loro cittadinanza originaria;
- b) che, nei limiti imposti dalle leggi locali a tutti i cittadini debbono poter svolgere la propria attività sindacale, sociale e politica;
- c) che debbono essere posti in condizioni di adempiere al loro dovere di elettori del paese d'origine allorchè se ne presenti l'occasione.

.....

ALCUNE OSSERVAZIONI CRITICHE ALLO STATUTO FILEF E A QUELLO UNAIE

Per alcuni il fatto migratorio moderno costituisce un fenomeno marginale rispetto alle strutture socio-politiche che regolano la vita e il lavoro della maggioranza dei cittadini. Pare perciò normale delegarne la soluzione a una équipe di specialisti, senza disturbare i pubblici poteri e i lavoratori autoctoni.

Anche l'esame degli schemi sopra riportati, che tentano di formulare lo Statuto del lavoratore migrante, aiutano poco a collocare in un contesto più ampio, quanto a cause e prospettive, il dramma di circa 10 milioni di lavoratori migranti, che si trascinano per le città di tutta Europa.

Perfino quello della FILEF, che pure prende le mosse dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, resta incagliato dentro ai limiti e alle contraddizioni del documento cui si richiama. Ne riprende infatti anche l'art. 29 che così detta:

"Il limite ai diritti e alle libertà è dato dal rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze di una società democratica".

Il che significa: ciascuno deve rispettare la sfera dell'egoismo individuale e collettivo di tutti gli altri.

E' appunto quello che si fa ovunque e per causa di ciò tutti siamo più o meno emarginati rispetto agli altri, anche se con diverse conseguenze. Ma se si lasciano indisturbate le cause diventa poi inutile piangere sulle conseguenze.

Se partiamo dal presupposto che i doveri degli emigranti si riducano a non disturbare gli altri nei loro egoismi e nelle loro chiusure legalizzate, ciascuno si sentirà libero di ridurre la socializzazione all'andare verso i suoi particolari interessi, senza riguardo per chi e per ciò che abbandona. Si rischia in questo modo di pronunciare dei no grandi e universali per un sì piccolo come la propria casa e la propria fortuna.

Particolarmente insidiose sono, poi, le domande di libertà illimitata della proposta di Statuto della FILEF per i fondamenti sui quali esse vengono innestate. Si cerca, infatti, di dare forte rilievo alla eguaglianza effettiva di tutti gli emigrati (e, indirettamente, di tutti gli uomini) dicendo che tutti possono andare dappertutto a fare tutto o quasi tutto, siano essi buoni o cattivi, credenti o miscredenti, egoisti o altruisti. Questa abilitazione di tutti verso tutto e subito comporta di fatto un livellamento di tutti i valori oggettivi, che possono cadere nelle mani di chiunque e venire giudicati da chiunque validamente. Se tutti son "cavalieri", nessuno è cavaliere. Nel nostro caso non ne verrebbe fuori l'eguaglianza, ma la degradazione.

Il pluralismo delle vie per raggiungere a poco a poco tutti i valori e tutte le mète viene così abbassato a indifferentismo verso questi stessi obiettivi. Conta solo la "prassi".

Se lo Statuto si proponesse chiaramente e solo delle mète negative (non uccidere, non rubare, ecc.) la sua facile estensione a tutti sarebbe legittima; ma promette di aprire ai lavoratori migranti le vie della promozione sociale e culturale. A questo punto bisogna tener conto delle conquiste e dei metodi di vita raggiunti da coloro che da tanto tempo si sono affaticati su questo cammino, e ciò coinvolge il discorso sui valori civili, religiosi e artistici, dove l'eguaglianza di possesso non può costituire il punto di partenza.

Se, dunque, non vogliamo nasconderci dietro a un dito, dobbiamo confessare che il fenomeno migratorio non è un "fenomeno"; una specie di asteroide che non deve turbare il concerto degli astri, ossia degli Stati, ma è la rivelazione del gap che tiene separato l'uomo dal cittadino. Perciò ci riguarda tutti. Per affrontare il fatto migratorio bisogna avere il coraggio di affrontare simultaneamente le due dimensioni dell'uomo, quella personale e quella comunitaria, secondo la loro estensione potenziale.

Noi, perciò, ci permettiamo di indicare, come discorso pregiudiziale per introdurre gli articoli dello Statuto, il riconoscimento dei punti che rimangono per ora senza soddisfacente risposta tanto sul piano dottrinale che su quello operativo.

Fatta questa premessa crediamo sia urgente compiere un passo avanti nella più precisa e accettabile formulazione di questi contenuti:

- a) completare le disposizioni sulla libertà di movimento. C'è, infatti per l'emigrante la libertà di partire dal suo Paese, ma non sempre la libertà di entrare nell'altro. Oppure c'è la libertà di arrivare, ma non quella di spostarsi da un luogo ad un altro, da una attività ad un'altra; c'è la libertà di muoversi per il capo-famiglia, ma non la libertà di farsi raggiungere dalla famiglia.
- b) Sottrarre il diritto di stabilimento degli immigrati ai poteri discrezionali dell'amministrazione e alle fluttuazioni economiche. E' troppo noto ciò che avviene in alcuni Stati in fatto di allontanamento degli immigrati, sia per il potere discrezionale della "polizia degli stranieri", sia nei periodi di recessione economica.
- c) dare alla uguaglianza un contenuto sostanziale. Un'azione intrapresa sul piano

giuridico è, in fondo, un'azione preventiva o negativa. Si tratta di sopprimere gli ostacoli giuridici che creano una discriminazione e di ristabilire l'uguaglianza giuridica delle opportunità. Ma questa uguaglianza potrebbe risultare solo formale. La vera uguaglianza consiste nel trattare in modo diverso persone diverse.

Ad una regolamentazione non discriminante potrebbe corrispondere una realtà discriminante. Si pensi, ad esempio, al campo scolastico, in cui ai figli degli immigrati si può dare la stessa possibilità di accesso alla scuola locale che hanno i nativi, dimenticando che il punto di partenza culturale (diversità di lingua, di usi, di situazioni familiari, ecc.) è molto più arretrato e difficile per i primi.

- d) Precisare i modi di partecipazione, facilitando l'acquisto della cittadinanza, la costituzione di organismi consultivi sul piano amministrativo locale ecc.
- e) Precisare i diritti di collegamento col Paese di origine, facilitando i contatti culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale di origine, la scuola adatta ai figli degli emigrati, l'invio delle rimesse in patria ecc.

Condizioni di applicazione

Da un punto di vista psicologico, la viabilità e l'efficacia di uno "Statuto dell'emigrante" è legata ad una trasformazione delle mentalità.

La credibilità crescerà se tutti sapranno mettere al secondo posto gli interessi nazionalistici e al primo posto l'uomo, in tutta la sua quasi infinita esigenza di dignità e di fraternità.

Sotto la spinta delle esigenze dei più deboli, dal punto di vista giuridico ed economico quali sono gli immigrati, anche i cittadini del Paese ospitante troveranno la forza morale di riscoprire un più giusto rapporto tra se stessi e le leggi che si sono date.

Non bisogna, però, aspettarsi che siano i poteri pubblici a muoversi per primi. La spinta iniziale e costante deve partire dagli emigranti stessi e da rappresentanze da loro liberamente e democraticamente elette.

La Chiesa stessa non deve assumersi l'incarico di rappresentare gli emigrati nella loro lotta rivendicativa. Non ne ha i titoli. Essa ha tuttavia i titoli per denunciare la mentalità secondo la quale il diritto nazionale sarebbe l'unico principio di tutti i diritti e di tutti i doveri. Le leggi per essere giuste quanto possono devono aggiornarsi continuamente tenendo conto soprattutto delle solidarietà reali.

.....